

DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

ACCERTAMENTO
Studi di settore, gli errori costano caro
► in Norme e tributi

SPENDING REVIEW
Nuove regole per gli appalti
► in Primo piano

105
L'importo in miliardi degli appalti in Italia nel 2011

L'ESPERTO RISPONDE
Pensioni, come cambia la totalizzazione
► in allegato

Assonime. Per l'associazione la riforma dell'articolo 2477 del codice civile consente di attivare soltanto la verifica contabile

Srl, al controllo basta il revisore

Ma i notai ritengono che sia obbligatorio nominare anche l'organo sindacale

Angelo Busani

Assonime vs notai nell'interpretazione della nuova normativa in tema di controlli nella Srl. In un documento intitolato "Prime applicazioni del nuovo regime dei controlli nella Srl (caso n. 3/2012)" Assonime sostiene che, nel nuovo modello legale della società a responsabilità limitata:

a) la funzione di controllo sulla gestione non è più necessariamente svolta da un organo collegiale (il collegio sindacale), ma può essere esercitata da un organo monocratico (il singolo sindaco);

b) la società a responsabilità limitata potrebbe definire il proprio assetto dei controlli sia ricorrendo a un organo di controllo sia, in alternativa, alla figura del revisore.

Nella lettura "notarile" della nuova normativa, contenuta nella massima n. 124 del Consiglio notarile di Milano, si parte invece dal presupposto che nelle Srl sarebbero necessariamente presenti tanto

NUOVO REGIME

Il tenore della norma consentirebbe la possibilità di limitare l'attività all'«indagine» contabile e non a quella di legalità

la funzione del controllo sulla gestione, quanto la funzione di revisione legale dei conti: ne conseguirebbe che, in mancanza di diverse previsioni statutarie, il disposto legislativo dovrebbe intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (di cui all'articolo 2403 del codice civile) sia la funzione di revisione legale dei conti (di cui all'articolo 14 del Dlgs 39/2010) sarebbero attribuite a un unico organo monocratico, genericamente individuato dalla legge con la locuzione «organo di controllo o revisore»; con il risultato che l'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro.

Secondo Assonime, questa lettura del sistema dei controlli parte dal presupposto che nelle Srl siano necessariamente presenti tanto la funzione del controllo sulla gestione,

quanto la funzione di revisione legale dei conti. La conseguenza di maggiore impatto derivante da questa interpretazione sarebbe che, laddove la società decida di nominare solo il revisore legale, questi dovrebbe essere tenuto a esercitare anche la funzione di controllo sulla gestione.

Per Assonime, però, questa interpretazione non appare sostenuta né dalla lettera della norma, né sotto il profilo di un'interpretazione sistematica: nel caso di controllo obbligatorio, la formulazione dell'articolo 2477 si limita a stabilire l'obbligo di nominare un "organo di controllo" o un "revisore" e tale espressione non appare essere una locuzione usata indistintamente dal legislatore, ma piuttosto sarebbe l'indicazione di un'opzione per la società. Con il termine "revisore", infatti, non si sarebbe inteso far riferimento in senso generico a un soggetto esterno alla società al quale possa essere attribuita una generale funzione di controllo, ma si indicherebbe quel soggetto (persona fisica o giuridica) che è abilitato a svolgere le funzioni di revisione legale dei conti annuali e consolidati ai sensi del testo unico sulla revisione (decreto legislativo n. 39/2010).

In altre parole, secondo Assonime, il fatto di aver attribuito la possibilità di nominare un revisore al posto di un organo di controllo sarebbe indice della volontà del legislatore di diversificare non solo il soggetto deputato a svolgere il controllo, ma anche la funzione che il soggetto è chiamato a svolgere.

Il sistema dei controlli obbligatori nella Srl andrebbe perciò così ricostruito:

a) nel caso di nomina di un organo di controllo, attraverso l'applicazione della disciplina del collegio sindacale delle società per azioni, vi sarebbe un assetto dei controlli imperniato su un organo monocratico o collegiale chiamato a svolgere un controllo sull'attività di gestione e la revisione legale dei bilanci;

b) nel caso di nomina di un revisore vi sarebbe un assetto dei controlli incentrato su una figura esterna chiamata a effettuare esclusivamente la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tesi a confronto

01 | LA NORMA

L'Assonime ha fornito le istruzioni per le prime attivazioni del nuovo articolo 2477 del codice civile, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 35, Di 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La nuova disposizione sancisce che nella società a responsabilità limitata può effettuarsi «la nomina di un organo di controllo o di un revisore»

02 | LA TESI DI ASSONIME

Secondo Assonime, invece, la possibilità di nominare un

revisore al posto di un organo di controllo starebbe a significare la possibilità di diversificare non solo il soggetto deputato a svolgere il controllo, ma anche la funzione che il soggetto è chiamato a svolgere, con la conseguenza che:

a) quando è nominato l'organo di controllo, andrebbe applicata la disciplina del collegio sindacale delle società per azioni, e quindi vi sarebbe un assetto dei controlli imperniato su un organo monocratico o collegiale chiamato a svolgere un controllo sull'attività di

gestione e la revisione legale dei bilanci;

b) quando sia invece nominato un revisore vi sarebbe un assetto dei controlli incentrato su una figura esterna chiamata ad effettuare esclusivamente la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato

03 | IL PARERE DEL CONSIGLIO NOTARILE

Secondo la massima n.124 del Consiglio notarile di Milano, il controllo di gestione e la revisione legale dei conti sarebbero attribuite a un unico organo monocratico,

con il risultato che «sia la funzione di controllo di gestione (ex articolo 2403 codice civile) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex articolo 14 del Dlgs 39/2010) sono attribuite a un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore". Si ritiene che l'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro»

Spesometro. L'agenzia delle Entrate dovrà cambiare i traccianti

Nell'elenco clienti-fornitori solo il totale delle fatture

Luca Gaiani

Nessuna sanzione nelle comunicazioni black list se si indicano anche operazioni al di sotto della nuova soglia di 500 euro. Lo sostiene Assonime nella circolare n.11/2012 che illustra le novità introdotte dal decreto legge n. 16 del 2012. Per lo spesometro senza soglia, in arrivo un nuovo tracciato record da cui scomparirà la richiesta di dati analitici relativi alle singole fatture rilevate nel periodo.

Il Dl 16/2012, ricorda Assonime, contiene un elevatissimo numero di disposizioni che modificano molte norme vigenti. Una prima serie di interventi riguarda l'alleggerimento di taluni adempimenti comunicativi previsti a carico dei contribuenti Iva: spesometro, black list e dichiarazioni di intento degli esportatori.

Con riguardo allo spesometro, nel ricordare il venir meno della soglia di 3mila euro per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, viene evidenziato che il limite di 3.600 euro (Iva compresa), che non è stato modificato dal Dl 16/2012, dovrebbe riguardare tutte e soltanto le cessioni e le prestazioni per le quali la fattura non è stata effettivamente emessa ex articolo 22 del Dpr 633/72. Ciò significa che i commercianti al minu-

to e assimilati, qualora emettano il documento, ancorché su semplice richiesta del cliente, dovranno comunque inserire l'operazione nell'ordinario elenco clienti, non valendo in questo caso la soglia di 3.600 euro.

Sempre per lo spesometro, l'Agenzia dovrà modificare l'attuale tracciato in quanto la futura comunicazione, al pari del vecchio elenco clienti-fornitori, dovrà riguardare il solo importo

SOTTO LA SOGLIA

Per le operazioni con i Paesi in black list possibile indicare al Fisco anche le operazioni al di sotto dei 500 euro

complessivo annuo registrato con la controparte, senza necessità di riportare le singole fatture emesse o ricevute. Questo nuovo tracciato dovrebbe inoltre risolvere le numerose complicazioni derivanti, negli elenchi del 2010 e del 2011, dalla gestione delle note di accredito. Per gli elenchi black list, Assonime rileva che la nuova soglia di 500 euro (in vigore dalle operazioni di febbraio 2012, trasmesse entro il 2 aprile), al di

sotto della quale non va effettuata la comunicazione, riguarda ogni singola operazione. Trattandosi di un limite introdotto con finalità di semplificazione, non saranno comunque sanzionabili, precisa Assonime, coloro i quali preferiscano continuare a trasmettere tutte le operazioni rilevanti, pur se sotto soglia.

L'ultimo intervento in materia di comunicazioni riguarda la modifica della data di invio delle lettere di intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali, che ora coincide con il termine di effettuazione della liquidazione periodica in cui confluisce la prima fattura emessa in forza della dichiarazione di intento. Assonime rileva che l'Agenzia dovrà aggiornare la modulistica di tali comunicazioni, che ancora prevede l'indicazione del periodo di riferimento della lettera di intento, richiesta oramai priva di significato. Venendo meno ogni obbligo di trasmissione di dichiarazioni di intento prima della emissione di una fattura senza applicazione dell'Iva, non dovrebbero essere più sanzionabili tardive comunicazioni inviate, anche prima del 2 marzo 2012, entro il nuovo termine della liquidazione periodica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO E COSTITUZIONE

Il labile confine tra interessi propri e generali

di Enrico De Mita

Nel nostro ordinamento ricorrono frequentemente limitazioni dei diritti dei contribuenti. In materia di Ici la sanzione tocca la misura dell'indennità di esproprio di aree fabbricabili per il contribuente fiscalmente inadempiente, fino alla sua vanificazione. Sicché è molto interessante la sentenza della Corte costituzionale (338/2011) che ha dichiarato illegittima la norma (articolo 16 del Dlgs 504/1992, oggi articolo 37 del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) secondo la quale, in caso di omessa dichiarazione Ici, al contribuente fiscalmente inadempiente, che sia stato espropriato, può in pratica non spettare alcuna indennità.

La questione era stata sollevata dalla Cassazione con riferimento alla parte dell'articolo 16 citato che non stabilisce un limite alla riduzione dell'indennità per il contribuente inadempiente (evasore del tributo) idoneo a impedire la totale elusione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare della indennità, pregiudicando in tal modo il diritto a un serio ristoro spettante all'espropriato.

Accogliendo i rilievi della Cassazione, la Corte costituzionale (che in una precedente sentenza, 351/2000, aveva escluso che l'apparente incompletezza della disciplina dettata dall'articolo 16 fosse in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione) si è rifatta all'ordinamento comunitario nel quale si trova il principio (articolo 1 del primo protocollo addizionale alla Cedu) che attribuisce ampia discrezionalità ai legislatori nazionali nel definire la propria politica fiscale, ma non consente di ritenere legittime misure di prevenzione e dissuasione fiscale qualora esse non siano prevedibili o siano meramente eventuali o pretendano dai soggetti dichiaranti un eccessivo onere o comportino un'eccessiva conseguenza sanzionatoria, come nel caso si possa giungere a una sostanziale espropriazione senza indennizzo. In caso di inadempimenti in materia di Ici la legge italiana citata altera la disciplina dell'in-

dennità di esproprio cui il contribuente ha diritto, fino alla sua vanificazione. Da tali premesse la Corte, nella sentenza 338/2011, ha ritenuto che la norma citata violi sia l'articolo 42, terzo comma della Costituzione, il quale stabilisce che la proprietà privata, nei casi previsti dalla legge, possa essere spropriata, salvo indennizzo, per motivi di interesse generale, e l'articolo 117, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La disciplina dell'articolo 16 non è dunque compatibile con il nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, in quanto non prevede alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione Ici, consenta di porre un limite alla totale elusione dell'indennità, garantendo un ragionevole rapporto tra il valore venale del bene espropriato e l'ammontare dell'indennità. Resta ferma, secondo la Corte, la discrezionalità del legislatore di stabilire sanzioni che incidano anche sull'entità dell'indennizzo di espropriazione. La Corte dunque riconosce la legittimità delle sanzioni improprie, un punto questo che richiede un chiarimento sui limiti di tale discrezionalità, che va ravvisato nel caso in esame nell'illegittimità di una sostanziale confisca.

Occorre realizzare un giusto equilibrio tra l'interesse generale della comunità e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. Sicché l'acquisizione di beni senza il pagamento dell'indennizzo in ragionevole rapporto con il loro valore costituisce normalmente un'ingerenza sproporzionata, anche se il legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l'indennità di esproprio al valore di mercato. Tale principio vale anche quando lo Stato persegue il fine di assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi. La conseguenza pratica della decisione 338/2011 è che fino a quando il legislatore non interverrà introducendo una qualche misura punitiva nei confronti dell'evasore del tributo, questi non potrà subire alcuna limitazione dell'indennità di esproprio anche per i rapporti pendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albi & mercato. Siciliotti: «Opportunità da non perdere»

Professionisti senza limiti di partecipazione in società

Federica Micardi

CATANIA. Dal nostro inviato

Il futuro della professione sarà all'insegna della specializzazione ma resta da sciogliere il nodo delle società tra professionisti in particolare per quel che riguarda un diverso trattamento dei soci. Tema che è stato al centro della discussione del convegno nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che si è concluso ieri a Catania alla presenza del presidente Claudio Siciliotti. E lo stesso presidente ha ribadito che non crede verosimile un possibile vincolo al numero di società di cui il singolo professionista può essere socio e che le società di capitale siano un'opportunità che il mondo

delle professioni non può permettersi di trascurare.

Tra i professionisti, restano però forti le preoccupazioni. Il testo del decreto attuativo, che dovrà entrare nel merito delle regole delle Stp (società tra professionisti) ancora non è noto, ma si parla di un diverso trattamento tra socio di capitale e socio professionista. «Pare che non sarà consentito al socio professionista di essere socio di più società - ha detto Marina Calderone, presidente del Cup, - limite non previsto per il socio di capitale. Se così è - prosegue Calderone - i professionisti diventeranno manodopera a basso costo per società di capitale mascherate da società professionali». Anche Gian Carlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laurini, presidente del Consiglio nazionale del notariato, solleva dubbi sulle Stp: «Queste dovranno essere iscritte al registro delle imprese, ma anche all'ordine di riferimento; non è chiaro però quale sia l'ordine di riferimento se sono multi professionali. Neppure - prosegue Laurini - possiamo immaginare l'obbligo di iscriversi a più ordini, con regole deontologiche diverse». Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd al Senato, invita a non dare un peso eccessivo alle voci sul decreto: «Prevede un diverso trattamento tra soci - afferma - andrebbe oltre la delega prevista dal decreto di Ferragosto, e sarebbe quindi in-costituzionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concluso ad Alghero il congresso Anf

Avvocati in cerca di rappresentanza

Alessandro Galimberti

ALGHERO. Dal nostro inviato

Travolta dallo tsunami delle riforme calate dall'alto - per usare la metafora del presidente Anf, Ester Perifano, all'apertura del Congresso nazionale che chiude oggi in Sardegna - l'avvocatura fa auto-analisi e (ri)scopre il tema della rappresentanza. Un tema rimasto tra le mura interne, pur tra qualche rumoroso strepito, per qualche tempo ma che ora la riforma "liberalizzatrice" degli Ordini targata Antitrust e firmata dal Governo riporta repentinamente all'ordine del giorno. A esprimere perplessità su un "consiglio superiore dell'avvocatura", smarcato di fatto dall'im-

palcatura del Consiglio forense, è Fabio Florio, consigliere del Cnf, intervenuto nella tavola rotonda a margine del dibattito congressuale che ha messo di fronte proprio l'Agcm (Barbara Fattorini) alle varie componenti della professione: «Io, che pure 18 anni fa fui fautore della nascita dell'Oua - ha detto Florio - oggi avverto la necessità di creare un organismo che svolga il ruolo politico che il Cnf non riesce a rappresentare». Ma la proposta del consigliere Cnf - uno sdoganamento delle funzioni giurisdizionali da quelle politiche/amministrative, con due presidenti ma sempre sotto l'ombrello del Consiglio - non trova consensi unanimi, nem-

meno nella base degli Ordini territoriali. Sergio Paparo, presidente di Firenze, sostiene che non è possibile demandare a un organo su base rappresentativa ultra ristretta (di fatto un'elezione di terzo grado, dove la base degli avvocati sceglie chi poi dovrà scegliere i consiglieri che individueranno le cariche direttive) con un numero di membri esiguo (rapporto di 1 a mille, rispetto a 1 a 50 della Francia) una delega di fatto illimitata su temi vastissimi. Anche per Ester Perifano (Anf) l'attuale sistema elettorale del Consiglio è perfetto per garantire la serietà dei procedimenti disciplinari, ma del tutto inadeguato a rappresentare le reali istanze della categoria: «L'organo "amministrativo" della professione invece - ha detto Perifano - deve rispondere alle regole della democrazia congressuale interna, come talvolta non è accaduto negli ultimi appuntamenti, vedasi il congresso straordinario di Milano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROPOSTA SUI PARAMETRI

Al Governo le tabelle dei legali

Patrizia Maciocchi

ROMA

Gli avvocati giocano d'anticipo sul Governo e mettono a punto i loro parametri per calcolare il costo delle prestazioni professionali. Un elenco di ben 28 tabelle, tarate sui giudizi e i procedimenti che interessano le varie materie, che il consiglio nazionale forense ha presentato ieri a 121 Ordini Oua, Cassa e Associazioni, prima di inviarlo alle Istituzioni.

Il Cnf ha lavorato di cesello "sezionando" solo il civile in 17 fasi.

Per il penale è stato aggiunto un ulteriore criterio che fa riferimento al numero dei giudici impegnati nella causa, mentre la suddivisione per scaglioni di

valore del procedimento vale per tutte le branche del diritto.

Sfilato dalla materia civile il tributario e l'amministrativo che avranno tabelle autonome.

Oltre ai riferimenti per la liquidazione delle spese, il Cnf ha presentato un secondo lavoro sulla revisione della geografia giudiziaria, anche questo destinato a essere formalizzato in sede politica e istituzionale.

Il progetto, partendo dall'analisi dei dati di 48 tribunali subprovinciali sui 57 in odore di soppressione, ha lo scopo di mostrare le contraddizioni del Governo che avrebbe dimenticato di applicare la spending review. All'incontro ha partecipato anche il presidente emerito della Consulta Piero Alberto Capotosti, secondo il quale sarebbe illegittimo l'uso del regolamento per distinguere le funzioni amministrative e disciplinari di Cnf e ordini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA